

COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANCONA E _____ PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DENOMINATO “ _____ ” PERIODO _____

Ancona lì

Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge

TRA

Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Largo XXIV Maggio n.1, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato da Giammarchi dott.ssa Claudia, nata in Ancona il 10 marzo 1964, domiciliata per l'ufficio in Ancona, Piazza XXIV Maggio n. 1, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi conferitale con decreto sindacale n. 20 del 29 agosto 2019 in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo lett.c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale, dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
in seguito denominato “Comune”;

E

Cooperativa Sociale, con sede in _____, Registro Imprese di Ancona e codice fiscale _____ partita I.V.A. n. _____ rappresentata da _____, nato in _____, residente _____, in qualità di Presidente _____, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione ancorchè ad essa non materialmente allegata.

In seguito denominato “Cooperativa”.

Si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

- che la spesa complessiva a carico del Comune di € _____, è finanziata con imputazione al capitolo _____ azione _____ impegno _____
- che la Cooperativa è iscritta nell'Albo Regionale Marche delle Cooperative Sociali ai sensi della L.R. 34/2001 tipologia “A” con decreto dirigenziale n. _____, come da certificazione della Regione Marche Servizio Politiche Sociali e Sport datata _____

ART. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo che viene stipulato in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 11 Ancona n. _____ del _____

Art. 2 - La presente convenzione disciplina il rapporto intercorrente tra il Comune come sopra rappresentato e la Cooperativa come sopra rappresentata, relativamente allo svolgimento del progetto “ _____ ” che la Cooperativa accetta per sé ed i suoi aventi causa senza riserva alcuna e si impegna ad organizzare e gestire nelle modalità concordate.

Art. 3 – Il progetto è rivolto a persone disabili di età compresa tra i 14 ed i 55 anni residenti nel territorio del Comune di Ancona.

Art. 4 - Il progetto “ ” è rivolto ad organizzare e realizzare attività socio-educative ed aggregative in favore di persone disabili con età compresa tra i 14 ed i 55 anni. Le attività svolte dalla Cooperativa sono finalizzate a_____

La Cooperativa garantisce la disponibilità e l'utilizzo di strutture e di locali attrezzati ed idonei alle attività proposte, alla tipologia ed ai bisogni delle persone disabili presenti, nonché alle normative vigenti

ART. 2 - Oggetto

La Cooperativa nell'ambito del progetto in questione si incarica di curare in completa autonomia tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e gestionali, a tale scopo si impegna a:

- a) regolare l'accesso al progetto
- b) elaborare la programmazione delle attività;
- d) impiegare un numero di operatori adeguato a garantire, per tutta la durata del rapporto, il migliore andamento del servizio stesso;
- g) garantire assoluta riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del progetto, nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di trattamento di dati personali;
- h) prendersi carico di tutto quanto necessiti per l'espletamento delle attività di progetto;
- m) assunzione diretta di ogni tipo di responsabilità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del progetto ;

Al Termine del progetto la Cooperativa si impegna a redigere al termine del progetto una relazione contenente i seguenti elementi:

- il numero e la tipologia di utenti ammessi al progetto
- la descrizione dettagliata delle attività e delle iniziative effettuate secondo le linee del progetto;
- i nodi problematici affrontati per l'organizzazione delle attività
- la rilevazione del livello di qualità percepita dai destinatari del progetto

Tale relazione dovrà contenere inoltre un'autovalutazione degli interventi effettuati, utilizzando gli indicatori e gli strumenti per la verifica e la valutazione di obiettivi di efficacia, di efficienza e soddisfazione degli utenti.

ART. 3 Obblighi Assicurativi e responsabilità della Cooperativa

Le attività di cui sopra dovranno essere realizzate da personale qualificato, attenendosi alle azioni previste nel progetto_____

Il rapporto con personale dipendente, è regolato dai Contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Il Comune di Ancona è sollevato da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Comune di Ancona è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere durante la realizzazione delle attività previste dal progetto. La cooperativa _____, dovrà stipulare un'adeguata copertura assicurativa per tutta la durata del progetto.

ART. 4 - Durata

L'inizio delle attività di progetto decorre dal 01/01/2020 e termina il 30/11/2020

ART. 5 - Pagamenti

Per la realizzazione delle previste dal progetto” , il Comune di Ancona si impegna a trasferire alla Cooperativa una somma pari a € (IVA 22% compresa), al termine delle attività previste dal progetto

Il contributo complessivo è da ritenersi comprensivo di tutti i costi che la Cooperativa dovrà sostenere per l’attuazione delle iniziative comprese nel progetto.

ART 6 - Rendicontazione

La Cooperativa, si impegna ad inviare al Comune di Ancona, tutta la documentazione contabile che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
- sostenute dal 1.01.2020
- coerenti con le spese preventivate

Dovrà inoltre essere compilato un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con indicazione delle singole voci di spesa correlato dalla documentazione attestante le spese medesime.

La rendicontazione dovrà essere supportata da una relazione delle attività svolte, elenco nominativo dei disabili frequentanti le attività di cui alla presente convenzione, , dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante i costi sostenuti e previsti dalla presente convenzione.

La rendicontazione dovrà essere espletata entro e non oltre il 10/12/2020.

ART. 7 –Modalità di pagamento (Conto bancario)

La Cooperativa si impegna ad effettuare/ricevere tutti i pagamenti relativi al presente Accordo mediante bonifico sul conto/ti corrente/ti dedicato/i al presente contratto, comunicato/i dalla cooperativa, ai sensi dell’art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni già comunicato alla Direzione Politiche Sociale.

La cooperativa è obbligata a comunicare al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico della cooperativa.

ART. 8 – Obblighi di tracciabilità

La cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo ai sensi dell’art. 3 comma nove bis della Legge 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 – Modiche al piano finanziario

Qualsiasi modifica al piano finanziario, così come previsto dal progetto approvato, dovrà essere preventivamente concordata con questa Amministrazione.

ART. 10 – Realizzazione delle attività

La Cooperativa si impegna nella gestione e nella realizzazione delle attività nei tempi e nei modi previsti nel progetto.

Il mancato rispetto dei termini comporterà il non riconoscimento dei costi.

ART. 11 – Risoluzione dell’Accordo

In caso di comprovata inadempienza parziale o totale riferita a tutte le attività di cui all’art. 2, anche con riferimento al mancato e/o ritardato pagamento da parte della Cooperativa, di creditori per beni e servizi da questi ultimi erogati nell’ambito del progetto, il Comune di Ancona, si riserva la possibilità di recedere unilateralmente, senza aggravio e/o pretesa dell’Ente attuatore, dal presente accordo e agire per il recupero delle somme erogate nonché per l’eventuale risarcimento del danno. Quanto non espressamente indicato nel presente Accordo trova apposita ragione nelle disposizioni di cui al codice civile

ART. 12 – Assenza di cause di incompatibilità

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 – ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni la cooperativa con la sottoscrizione del presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell’Ente nei confronti della ditta medesima.

ART. 13 – Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il dirigente della Direzione Politiche Sociali, che sottoscrive la presente convenzione in rappresentanza del Comune dà atto, rendendo al riguardo dichiarazione costitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i., conservata agli atti della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi e costituente parte integrante della presente convenzione ancorché ad esso non materialmente allegata, poiché quivi di seguito riportata nel suo identico ed essenziale contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli articoli 6 bis della Legge 241/90, 6 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli articoli 7 del d.p.r. n.62/13 e 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del d.p.r. n.62/2013 e all’art. 18 commi 1 e 5 del codice di comportamento del Comune di Ancona, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del d.lgs 165/01 e successive modificazioni.

ART. 14 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici

La cooperativa prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 15 – Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec , nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

ART. 16 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018-, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'Associazione dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 16 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 2 comporta il trattamento di dati personali da parte della Cooperativa per conto del Comune così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la Cooperativa che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario,

consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

ART 17 – Controversie

In merito ad eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo, sarà competente il Foro di Ancona.

La legge applicabile al presente contratto è la legge dello Stato italiano.

ART. 18 – Spese

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 in quanto le disposizioni in essa contemplate sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

ART. 20 – Validità dell'Accordo

Il presente accordo di collaborazione è valido fino alla conclusione del progetto

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, (firmato digitalmente)

Ancona, Claudia Giammarchi (firmato digitalmente)

